

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BESOSTRI, DUVA, BUCCIARELLI, SALVATO, DE CAROLIS, CORTIANA, RESCAGLIO, MICELE, DE LUCA Athos, TERRACINI, SPERONI, FIRRARELLO, MURINEDDU, SQUARCIALUPI, TOMASSINI e DE ZULUETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recanti benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di porre rimedio ad una grave e paradossale conseguenza derivante dall'applicazione delle leggi recanti benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali: legge 24 maggio 1970, n. 336, legge 8 luglio 1971, n. 541, legge 9 ottobre 1971, n. 824, legge 16 gennaio 1978, n. 17.

La prima, legge n. 336 del 1970, stabilisce che vengano posti a carico dello Stato gli oneri derivanti dalla concessione di alcuni benefici alle categorie citate nel titolo, e cioè «dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati», mentre la successiva, legge n. 824 del 1971, integra la legge precedente precisando tra l'altro che l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, debba essere a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro; a tal riguardo si fa presente che si tratta di enti pubblici, che in misura più o meno rilevante e in forme dirette o indirette ricevono contribuzione da parte dello Stato, i cui oneri quindi ricadono su una generalità indistinta di cittadini.

Visto che la legge 8 luglio 1971, n. 541, contenente norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, stabilisce che la sopra ricordata legge n. 336 del 1970 si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici sia razziali, assimilati agli ex combattenti, della normativa riferita si sono avvalsi quei dipendenti della Unione delle Comunità ebraiche che ne avevano diritto in quanto appartenenti alla categoria degli ex perseguitati razziali; infatti all'epoca dell'emanazione delle leggi sopra ricordate, era ancora vigente il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (norme sulle comu-

nità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime), secondo il quale sia le Comunità sia la Unione erano pacificamente considerate enti pubblici.

In seguito quindi all'applicazione di tre distinte leggi successive si è verificata una situazione del tutto singolare, per cui le Comunità e l'Unione delle Comunità si sono trovate a dover sostenere l'onere derivante dalle suddette leggi pur essendo finanziate esclusivamente da contributi di cittadini ebrei, poichè sono enti ai quali per definizione appartengono soltanto cittadini ebrei.

Ponendo a carico delle Comunità (e dell'Unione delle Comunità) gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi suddette, il tributo di solidarietà dovuto a chi ha subito persecuzioni razziali viene paradossalmente ed iniquamente posto a carico non già dello Stato, e quindi della generalità dei cittadini, ma proprio e soltanto di coloro che, in quanto già vittime delle leggi persecutorie emanate dallo Stato stesso, dovrebbero essere i beneficiari delle leggi suddette.

Per cui lo Stato, pur riconoscendo il dovere della collettività di risarcire, sebbene in misura parziale, coloro che lo Stato stesso ha ingiustamente perseguitato, si sottrae in effetti integralmente all'obbligo di provvedere, mentre d'altra parte gli ex perseguitati, nella loro qualità di cittadini italiani, contribuiscono attraverso la corresponsione delle imposte al finanziamento dei benefici riconosciuti a ex combattenti, anche a coloro che abbiano aderito alla Repubblica di Salò o addirittura militato nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate (legge 2 aprile 1958, n. 364), cioè a coloro che indubbiamente sono stati tra i loro persecutori.

Si tratta, per le Comunità e per tutti gli altri enti ebraici, di un onere non solo ingiusto, ma anche insopportabile per le loro finanze, indistintamente gravate in maniera sempre crescente ed ampiamente in *deficit*.

Perciò, dopo aver ribadito, nell'articolo 1 del disegno di legge, che l'onere derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni, è posto a carico dello Stato fino ad un limite di spesa prestabilito, si stabilisce con l'articolo 2 che siano sospesi tutti i procedimenti per la riscossione coattiva nei confronti delle Comunità, poichè l'esecuzione delle ingiunzioni già emesse e quelle preannunciate con le indennità di mora e le sanzioni aggraverebbero irrimediabilmente la situazione finanziaria delle Comunità ebraiche, im-

pedendo la realizzazione dei loro fini istituzionali.

Ancora con l'articolo 3 si stabiliscono le modalità attraverso le quali le somme pagate dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità nonchè dagli enti ebraici civilmente riconosciuti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono essere ripetute entro un limite complessivo di spesa predeterminato.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria sia per le conseguenze a carico dello Stato derivanti dall'articolo 1, sia per le mancate entrate a seguito della sospensione di tutti i procedimenti di riscossione coattiva in atto, come indicato nell'articolo 2, sia per gli oneri, sempre a carico dello Stato, previsti dall'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'onere finanziario derivante dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni, agli ex deportati ed agli ex perseguitati razziali dipendenti dalle Comunità ebraiche italiane, dall'Unione delle Comunità ebraiche e dagli enti ebraici civilmente riconosciuti di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 101, è posto a carico dello Stato nel limite di 5 miliardi di lire per anno.

Art. 2.

1. Sono sospesi tutti i procedimenti, compresi quelli per la riscossione coattiva a carico delle Comunità ebraiche italiane, dell'Unione delle Comunità ebraiche e degli enti ebraici civilmente riconosciuti.

Art. 3.

1. Con domanda da inoltrare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ripetute dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche, nonché dagli enti ebraici civilmente riconosciuti, le somme pagate in applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336, e successive integrazioni, in esecuzione di provvedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione da parte del Ministero del tesoro e degli Istituti di previdenza.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite modalità applicative del presente articolo e dell'articolo 2 tali da deter-

minare un onere non eccedente il limite complessivo di 1 miliardo di lire.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a 6 miliardi di lire per il 1997 ed a cinque miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

